FISTel - CISL
Federazione Informazione
Spettacolo e Telecomunicazioni

Venezia 7 agosto 2024

IL COLPO DI CALORE SUL LAVORO È INFORTUNIO

L'esposizione a valori eccessivi di temperatura e umidità in ambienti aziendali o all'aperto sono causa di danno, anche grave, per la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e possono procurare malori per disidratazione e surriscaldamento degli organi interni, fino al "colpo di calore".

QUESTI CASI DEVONO ESSERE TRATTATI COME INFORTUNIO SUL LAVORO.

A questo fine è importante che la lavoratrice o il lavoratore, in caso di malore occorso in condizioni ambientali di svolgimento dell'attività lavorativa che espongano ai rischi collegati all'eccesso di calore:

- si faccia condurre al più vicino **Pronto Soccorso**;
- **riferisca** al personale sanitario le **particolari condizioni di lavoro** in azienda o all'aperto per agevolare l'individuazione delle cause e la qualificazione del caso come infortunio;
- faccia attenzione che nel referto in dimissione dal Pronto Soccorso, sia chiaramente evidenziato il nesso causale con il conseguente rilascio di più copie del certificato **medico di infortunio,** una copia da consegnare al datore di lavoro.

Il datore di lavoro, se il medico ha certificato che il lavoratore non potrà lavorare per più di tre giorni, è tenuto a trasmettere all'INAIL il certificato insieme all'apposito modulo di "**denuncia di infortunio**".

In caso di mancata denuncia da parte del datore di lavoro il certificato medico d'infortunio può essere inviato all'INAIL dallo stesso lavoratore.

La prevenzione con un'adeguata gestione del rischio da stress termico sul lavoro è necessaria e obbligatoria. Le norme ci sono, seppure servirebbe una più specifica definizione delle misure per questo tipo di rischio. In ogni caso **alla lavoratrice e al lavoratore infortunato devono essere assicurate tutte le tutele spettanti**.

Il **Patronato INAS CISL è a disposizione** delle lavoratrici e lavoratori per farsi assistere nelle pratiche nei confronti dell'INAIL, **anche nel caso di mancata denucia da parte del datore di lavoro, per farsi riconoscere l'infortunio e le indennità dovute**.

La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto

FEDERAZIONE INFORMAZIONE SPETTACOLO E TELECOMUNICAZIONI
Sede Regionale Veneto – Via Cà Marcello,10 – 30172 Mestre Venezia
web: http://www.fistelveneto.cisl.it – mail: fistel.veneto@cisl.it